

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL CIVICO 32"

Titolo I

Costituzione – Sede – Durata - Scopi

Art. 1. – Costituzione e sede.

- 1.1. E' costituita un'associazione culturale denominata "IL CIVICO 32" (in seguito anche "Associazione") regolata a norma del titolo I, capo III, articolo 36 e seguenti del codice civile.
- 1.2. L'Associazione ha sede in Bologna, via Corticella n.22 e può istituire sedi secondarie, uffici e unità locali operative anche in altre località in ragione delle esigenze ed attività che si propone di svolgere in conformità degli scopi sociali.

Art. 2. – Carattere dell'Associazione.


- 2.1. L'Associazione ha carattere volontario e non ha fini di lucro.
- 2.2. L'attività dell'Associazione si fonda sull'impegno diretto degli associati che vi aderiscono .
- 2.3. Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.
- 2.4. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti, quando ciò sia ritenuto utile al conseguimento delle finalità sociali.
- 2.5. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 3. – Durata dell'Associazione.

- 3.1. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4. - Finalità e valori dell'Associazione.

- 4.1. L'Associazione ha le seguenti finalità:
 - a) promuovere i valori della socializzazione e della solidarietà contrastando i fenomeni della disgregazione e dell'atomizzazione dei rapporti sociali e la diffusione nella comunità di sentimenti di diffidenza nel prossimo, di insicurezza, di sfiducia, di paura, di ansietà, di solitudine, e di aggressività;
 - b) stimolare le persone ad un nuovo interesse per la vita della comunità e di contribuire allo sviluppo di tutte le forme, vecchie e nuove, di aggregazione, di comunicazione, di dialogo, di confronto e di scambio di idee e di opinioni, di interazione e di integrazione tra le persone;
 - c) contribuire al rafforzamento e al radicamento del pensiero e



- dell'azione non-profit, in alternativa alla economicizzazione dell'esistenza umana;
- d) stimolare e diffondere il senso civico e l'attenzione nella comunità verso un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali.
- 4.2. I valori fondanti dell'Associazione sono: la democrazia, la solidarietà, l'amicizia, lo spirito costruttivo, l'anticonformismo sociale, la non violenza, l'antirazzismo, l'anti-autoritarismo.

Art. 5. – Attività dell'Associazione.

- 5.1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
- a) attività politiche e sociali;
- b) attività culturali;
- c) attività di ascolto e indagine sociale, nonché di diffusione di informazioni e più in generale di comunicazione o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- d) attività ricreative.
- 5.2. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, locali, nazionali o internazionali, che svolgano attività analoghe.

Art. 6. – Organi dell'Associazione.

- 6.1. Gli organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere.
- e) il Comitato di Garanzia;

Titolo II **Gli associati**

Art. 7. – Requisiti degli associati.

- 7.1. L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e la sottoscrizione della domanda.
Possono fare parte dell'Associazione tanto persone fisiche quanto soggetti collettivi, che riconoscano ed accettino i valori fondanti dell'Associazione e le norme del presente statuto.
- 7.2. Ciascun soggetto collettivo sarà rappresentato dal legale rappresentate o da suo delegato.
- 7.3. Non possono aderire all'Associazione i partiti politici.
- 7.4. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari e

- sostenitori
- 7.5. Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 10 soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

Art. 8. – Categorie di associati.

- 8.1. L'Associazione è formata da **associati ordinari**, **sostenitori** e da associati **onorari**.
- 8.2. Gli associati sostenitori e gli ordinari sono le persone fisiche e i soggetti collettivi che hanno costituito l'Associazione nonché gli associati ammessi a fare parte dell'Associazione medesima con le modalità di cui al seguente art. 9, e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dall'Assemblea Generale.
- 8.3. Gli associati **onorari** sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e/o all'attività dell'Associazione.
- 8.4. Gli associati onorari sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Art. 9. – Ammissione degli associati.

- 9.1. L'adesione all'Associazione è su base nazionale e senza limiti temporali.
- 9.2. Tutti gli associati, con l'eccezione degli associati onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua.
- 9.3. La consegna o l'invio della tessera a fronte del pagamento della quota associativa annua, il cui importo è fissato dall'Assemblea Generale convocata in sessione ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.
- 9.4. Competente a deliberare sulla eventuale esclusione o rifiuto della ammissione a fare parte dell'Associazione quale associato ordinario è il Consiglio Direttivo.
- 9.5. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rifiuto medesimo, al Comitato dei Garanti.
- 9.6. La quota è intrasmissibile, non rivalutabile e non può essere restituita in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art. 10. – Diritti e Doveri degli associati.

- 10.1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
- 10.2. Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
- 10.3. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per

delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

- 10.4. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
- 10.5. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.
- 10.6. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11. – Perdita della qualifica di associato.

- 11.1. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
- 11.2. La qualifica di associato può venire meno esclusivamente per i seguenti motivi:
 - a) morte del socio o recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo, presso l'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dello scadere dell'anno;
 - b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
 - c) per decadenza, e cioè la perdita, accertata dal Consiglio Direttivo, di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - d) per delibera di esclusione presa dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per avere contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto; per il compimento di atti o per la partecipazione ad associazioni in evidente contraddizione con i principi ed i valori fondanti dell'Associazione; per altri motivi che comportino indegnità.
- 11.4. Gli associati dichiarati decaduti o esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento di accertamento della decadenza o di esclusione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dello stesso, al Comitato di Garanzia.

Titolo III **L'Assemblea Generale**

Art. 12. – Partecipazione all'Assemblea Generale.

- 12.1. L'Assemblea Generale è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 12.2. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria.
- 12.3. L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per verificare le attività svolte, approvare il bilancio dell'anno precedente e per la

presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso e per il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.

- 12.4. L'Assemblea Generale può inoltre essere convocata dal Presidente sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria:
- a) per decisione della maggioranza dei membri del consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta, indirizzata al Presidente presso la sede dell'Associazione, di almeno un terzo degli associati fondatori e/o del 15% degli associati nel loro insieme.

art. 13. – Convocazione dell'Assemblea Generale.

- 13.1. L'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, è convocata, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da inviarsi a tutti gli associati a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica e/o a mezzo pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Art. 14. – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale.

- 14.1. **L'Assemblea Generale in sede ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 14.2. **L'Assemblea Generale in sede straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati, in seconda della metà degli associati.
- 14.3. E' ammesso l'intervento all'Assemblea Generale sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
- 14.4. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dalla Assemblea Generale stessa. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
L'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico di Segretario ad un socio fra i presenti.
- 14.5. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale e delle deliberazioni deve essere comunicato ai soci a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica.

- 14.6. L'Assemblea Generale delibera, in sede ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, con esclusione, quindi degli astenuti.
- 14.8. L'Assemblea Generale in sede straordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda convocazione con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi, con esclusione, quindi, degli astenuti.
- 14.9. In caso di parità di voti l'Assemblea Generale, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
- 14.10. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 15. – Forma di votazione dell'Assemblea Generale.

- 15.1. L'Assemblea Generale vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente, in questo caso, può scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 16. – Compiti dell'Assemblea Generale.

- 16.1. All'Assemblea Generale spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria:
- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere, i membri del Comitato di Garanzia;
 - c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della quota associativa annuale;
 - d) fissare o determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, sedi secondarie o operative, in ragione delle esigenze ed attività che si propone di svolgere in conformità degli scopi sociali;
 - e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
 - f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria.
- g) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
 - h) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;
 - i) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - l) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Titolo IV
Il Consiglio Direttivo

Art. 17. – Compiti del Consiglio Direttivo.

- 17.1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea Generale assumendo tutte le iniziative del caso;
 - b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea Generale secondo le proposte del Presidente;
 - c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - d) dare parere su ogni altra questione sottoposta alla sua attenzione dal Presidente;
 - e) in caso di necessità, verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato;
 - f) deliberare il rigetto delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
 - g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad altre associazioni o enti designando i rappresentanti dell'Associazione, da scegliere tra gli associati, in dette associazioni o enti.
 - h) decidere in merito alla attribuzione della qualità di associato onorario.
- 17.2. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e non associati.
- 17.3. Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 18. – Composizione del Consiglio Direttivo.

- 18.1. Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea Generale tra gli associati, con l'eccezione dei membri del primo Consiglio Direttivo nominati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 18.2. Tra i membri del Consiglio Direttivo nominati l'Assemblea designa il Presidente, con l'eccezione del primo Presidente, nominato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 18.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino alla Assemblea Generale che procede al rinnovo delle cariche sociali successiva alla scadenza del triennio.
- 18.4. Al termine del mandato i membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati.
- 18.5. Negli intervalli tra le assemblee generali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi

membri, purchè meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del consiglio stesso. I membri del Consiglio Direttivo cooptati resteranno in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.

- 18.6. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica e potranno essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute solo se previamente autorizzate o ratificate a posteriori dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. – Riunioni del Consiglio Direttivo.

- 19.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti del Consiglio Direttivo stesso.
- 19.2. Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da verbali, redatti da un membro scelto dal Consiglio Direttivo stesso fra i presenti che funge da segretario e devono essere sottoscritte oltre che dal segretario, dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 19.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, da inviarsi a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica e/o fax.
- 19.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
- 19.5. Tutti i membri del consiglio Direttivo sono tenuti alla massima riservatezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e/o conveniente dare pubblicità.
- 19.6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere sempre invitati i membri del Comitato di Garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Titolo V **Il Presidente**

Art. 20. – Compiti del Presidente.

- 20.1. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.
- 20.2. Al Presidente spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia nei riguardi dei terzi.
- 20.3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci, sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
- 20.4. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio

Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, comunque non oltre la durata del proprio mandato.

Art. 21. – Elezione del Presidente.

- 21.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale in sede ordinaria tra i membri del consiglio Direttivo e dura in carica tre anni e, comunque, fino alla Assemblea Generale che procede al rinnovo delle cariche sociali successiva alla scadenza. Il primo Presidente è nominato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 21.2. Al termine del mandato il Presidente può essere riconfermato.
- 21.3. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Generale in sede ordinaria.

Titolo VI **Il Comitato di Garanzia**

Art. 22. – Compiti del Comitato di Garanzia.

- 22.1. Il Comitato di garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.
- 22.2. Al Comitato di Garanzia è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra gli associati o tra l'Associazione e uno o più associati ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.
- 22.3. Il Comitato di garanzia può sottoporre all'Assemblea Generale e al Consiglio Direttivo proposte per il miglior andamento della gestione.
- 22.4. I membri del Comitato di Garanzia non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Art. 23. – Elezione del Comitato di Garanzia.

- 23.1. Il Comitato di Garanzia è composto di tre membri nominati dall'Assemblea Generale Ordinaria tra gli associati, con l'eccezione dei membri del primo Comitato di Garanzia nominati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.
- 23.2. Il Comitato di Garanzia dura in carica tre anni e, comunque, fino alla Assemblea Generale che procede al rinnovo delle cariche sociali successiva alla scadenza.
- 23.3. Al termine del mandato i membri del Comitato di Garanzia possono essere riconfermati.
- 23.4. Negli intervalli tra le assemblee generali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Comitato di Garanzia ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del comitato stesso. I membri del Comitato di Garanzia cooptati

- resteranno in carica fino al termine del mandato del membro sostituito.
- 23.5.** Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i membri del Consiglio Direttivo.
- 23.6.** Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo convoca e, comunque, non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei membri.
- 23.7.** Il Comitato di Garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Titolo VII **Il Tesoriere**

Art. 24. – Compiti del Tesoriere.

- 24.1.** Al Tesoriere spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.
- 24.2.** Il Tesoriere provvede all'esazione della quota associativa annuale dovuta dagli associati.

Art. 25. – Elezione del Tesoriere.

- 25.1.** Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale tra i membri del Consiglio Direttivo con esclusione del Presidente dell'Associazione e dura in carica tre anni; il primo Tesoriere è nominato nell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Titolo VIII **Il Finanze e Patrimonio**

Art. 26. – Entrate dell'Associazione.

- 26.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili dell'associazione;
 - eccedenze degli esercizi precedenti;
 - erogazioni, donazioni, lasciti.
- 26.2.** Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) dalle quote associative annue, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Generale in sede ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
 - b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea Generale in sede ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c) da versamenti volontari degli associati;
 - d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
 - f) proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - g) proventi derivanti dalla gestione diretta, marginale ed occasionale di attività, servizi, iniziative e progetti.
- 26.3. Le quote associative devono essere pagate in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 27. – Durata del periodo di contribuzione.

- 27.1. Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'associato dimissionario o che comunque cessa di fare parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno solare in corso.

Art. 28. – Divieto di distribuzione degli utili.

- 28.1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IX

Norme finali e generali.

Art. 29. – Esercizi sociali.

- 29.1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio, ad eccezione del primo, che inizia il 12 gennaio 2010 e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 29.2. La tenuta della cassa e della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere, il quale deve collaborare con gli altri membri del Consiglio Direttivo.
- 29.3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Art. 30. – Scioglimento e liquidazione.

- 30.1. In caso di scioglimento l'Assemblea Generale in sede straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
- 30.2. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o, in mancanza, dall'Assemblea Generale in sede straordinaria o dai liquidatori, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 31. – Regolamento interno.

31.1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi congiuntamente a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di Garanzia.

Art. 32. – Rinvio.

32.1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Bologna, 16 gennaio 2010
Letto, approvato e sottoscritto



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Bologna
via Prato Nuova, Corta n° 22 - 40138 BOLOGNA
Il allegato
n° 2589 della 3A
[Signature]